XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 994

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORGONI

Disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia e della microzonazione sismica del territorio nazionale

Presentata il 25 luglio 2018

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca disposizioni per la prevenzione dei rischi sismici e la salvaguardia di tutto il territorio nazionale e dei suoi cittadini. Da sempre in Italia si sono manifestati eventi sismici importanti che hanno provocato grandi sconvolgimenti del nostro tessuto sociale e produttivo nonché di quello ambientale. Si citano, come esempi, gli eventi sismici del 2016 e del 2017 che hanno colpito le regioni del centro Italia e segnato profondamente tutto il nostro Paese.

La peculiarità geologica dell'Italia e la sua predisposizione al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico, impongono, pertanto, interventi urgenti finalizzati alla conoscenza geologica del territorio e quindi alla riduzione del rischio. Oggi parlare di prevenzione senza avere un'approfondita conoscenza del territorio risulta non efficace e non consente di mettere in campo idonei strumenti di tutela e di prevenzione.

La conoscenza del territorio nella sua globalità, per quanto riguarda sia gli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia la compatibilità tra questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo, rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale e uno strumento essenziale per la determinazione dello sviluppo sostenibile delle nostre comunità.

La fase conoscitiva propedeutica alla fase previsionale comporta un notevole impegno di risorse e di tempo poiché si basa su attività e azioni sistematiche protratte nel tempo; presuppone dettagliati studi di rilevamento e di valutazione, nonché l'elaborazione e l'analisi di numerose informazioni indispensabili per l'organica strutturazione di un patrimonio conoscitivo di supporto a ogni iniziativa, intervento e azione mirati alla salvaguardia ambientale e ad assicurare la pubblica incolumità nella

lotta contro gli effetti delle calamità naturali.

La conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, è una condizione essenziale per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue attività e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi; essa rappresenta, per un Paese industrializzato e densamente abitato come l'Italia, un requisito indispensabile per qualsiasi forma di programmazione territoriale.

Non è pensabile al giorno d'oggi prevenire o mitigare i rischi naturali e utilizzare in modo efficiente e responsabile risorse come l'acqua, il suolo e le materie prime, prescindendo da tali conoscenze.

Conoscere il nostro territorio in maniera dettagliata e approfondita, anche grazie all'ausilio delle nuove tecnologie, è essenziale anche ai fini della costruzione di quelle opere infrastrutturali di cui il nostro Paese ha sempre più bisogno. Non esiste sviluppo sostenibile che prescinda da una conoscenza approfondita e dettagliata del territorio.

L'analisi storica sugli effetti conseguenti al rischio idrogeologico pone in evidenza come l'entità dei danni in Italia sia in costante aumento, con un notevole incremento a partire dal secondo dopoguerra. Ciò trova spiegazione, da una parte, nella maggiore disponibilità di fonti di informazione e di sensibilizzazione sul problema e, dall'altra, nel consistente ampliamento delle aree urbanizzate a scapito delle aree naturali che svolgono nel tempo processi di modellamento del territorio.

I danni provocati dal dissesto idrogeologico (movimenti franosi, attività fluviotorrentizia, erosione dei litorali) sono molto spesso causati o favoriti da scelte territoriali e ambientali non compatibili con il territorio che non fanno altro che accelerare il degrado ambientale, il quale a sua volta provoca ingenti danni alle attività antropiche. Inoltre, è importante sottolineare, per quanto riguarda i costi, che quelli derivanti dai danni provocati dal dissesto idrogeologico sono di gran lunga superiori a quelli che deriverebbero da un'adeguata e capillare attività di prevenzione, di tutela

e di riassetto del nostro patrimonio ambientale.

Il manifestarsi di fenomeni meteorologici e climatici di carattere eccezionale (ondate di calore, alluvioni o periodi prolungati di freddo intenso) che sempre più spesso colpiscono il nostro Paese non fa altro che accelerare l'alterazione del paesaggio naturale modificando l'intensità, la dimensione e la frequenza dei fenomeni associati ai rischi naturali e può vanificare in breve tempo la disponibilità di risorse naturali fondamentali quali, ad esempio, le risorse idriche.

In materia di rischio sismico, la ricerca ha compiuto grandi passi in avanti facendo emergere, tra l'altro, l'esigenza di effettuare studi di microzonazione sismica che, tenendo conto delle caratteristiche litologiche, geomorfologiche e strutturali locali, permettano una corretta ed efficiente valutazione degli effetti dei terremoti sugli insediamenti urbani e le infrastrutture, con conseguente corretta pianificazione urbanistica. Il progetto per la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia (progetto CARG) può senz'altro fornire gli strumenti conoscitivi di base per la conoscenza fisica del territorio, prevedendo rilevamenti geologici di dettaglio in scala 1:10.000, l'informatizzazione dei dati in scala 1:25.000 e la loro organizzazione in una banca dati nazionale, l'allestimento e la stampa dei fogli in scala 1:50.000. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), subentrando nelle funzioni del Servizio geologico d'Italia, ai sensi delle leggi 2 febbraio 1960, n. 68, e 24 maggio 1989, n. 183 (ora abrogata), e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, è l'organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la cartografia geologica. L'ISPRA, attraverso l'attuale Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, coordina il progetto, che vede la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e degli istituti di ricerca, tra i quali il CNR e l'INGV, e che rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra l'ente centrale, gli enti locali e il mondo della ricerca. Per quanto detto, la Carta geolo-

gica ufficiale d'Italia in scala 1:50.000, in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo e alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere e infrastrutture, deve essere considerata un'opera infrastrutturale d'importanza strategica per il nostro Paese. Gli studi di microzonazione sismica (MS) hanno l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza delle alterazioni che lo scuotimento sismico può provocare in superficie, fornendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma. Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi ammissibili in una data area, programmare le indagini e i livelli di approfondimento, stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate e definire priorità di intervento. Tutto ciò è oggetto degli studi di MS, attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. Al momento di decidere l'esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l'utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico. La realizzazione della cartografia geologica e gli studi di MS sono strettamente connessi e sicuramente la cartografia geologica rappresenta la base conoscitiva di partenza sulla quale vengono poi effettuati gli approfondimenti necessari per la microzonazione sismica. Il mancato completamento del progetto CARG e di quello di MS hanno posto il nostro Paese in una situazione di criticità per quanto riguarda il patrimonio

abitativo, la prevenzione dai rischi naturali, lo sviluppo sostenibile del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali.

La presente proposta di legge dà quindi seguito agli impegni presi dal precedente Governo con l'approvazione della mozione n. 707 (testo 3), approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana del 7 marzo 2017 durante la XVII legislatura, con cui il Senato impegnava l'esecutivo a stanziare i fondi necessari per il completamento della carta geologica e gli studi di microzonazione sismica del Paese. L'articolo 1 prevede il finanziamento necessario per il completamento della carta geologica italiana, pari a 22 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2022. Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, che può stipulare convenzioni per lo svolgimento dell'attività con le regioni e le province autonome, con istituti e dipartimenti universitari e con il CNR. L'articolo 2 prevede un rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di realizzare gli studi di MS di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2, che non siano destinatari delle risorse stanziate già a tal fine dal decretolegge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Si stabilisce, inoltre, che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico sia determinata annualmente dalla legge di bilancio al fine di finanziare gli studi di MS. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 4 consente agli enti territoriali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica d'Italia)

- 1. Per il completamento della carta geologica d'Italia in scala 1:50.000, per la sua informatizzazione e per le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere in un apposito fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
- 2. Le attività per il completamento della carta geologica d'Italia disposto dal comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata alla copertura di oneri di carattere generale, all'assunzione di personale e all'acquisto di strumenti scientifici e materiali di documentazione, nonché alla copertura delle spese necessarie per adempiere ai compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

Art. 2.

(Stanziamenti per il completamento degli studi di microzonazione sismica)

1. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,

- n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: « e di euro 44 milioni per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 44 milioni per l'anno 2016, di euro 44 milioni per gli anni 2019 e 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 ».
- 2. Per l'anno 2019, le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- 3. A decorrere dall'anno finanziario 2020, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è determinata annualmente dalla legge di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 66 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, a 59 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti territoriali)

1. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effet-

tuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10, sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali o apposite intese al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012.





18PDL0024640^{}